

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi
Dott. Marco Corali

Bergamo, 12 gennaio 2022

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 2/2022

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

La legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 ha introdotto, a far data dal 21 dicembre u.s., un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a svolgere attività di monitoraggio e contrasto a forme elusive di impiego dei lavoratori autonomi occasionali.

Al comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021, definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021, è previsto che:

<<con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.>>

Il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori; la disposizione riguarda unicamente i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 del Codice Civile – riferito alla persona che “*si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente*” – e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lett. 1), del D.P.R. n. 917/1986.

Con riguardo alle tempistiche, il nuovo adempimento riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data del giorno 11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota n. 29/2022 da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del giorno 11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a

decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

La comunicazione deve essere effettuata all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo ove viene svolta la prestazione, mediante SMS o posta elettronica.

In attesa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda ad aggiornare/integrare i propri applicativi, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti, la comunicazione in esame andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale; trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà successivamente verificare, anche presso i committenti, la conservazione di una copia della comunicazione.

Quanto ai contenuti della comunicazione stessa, che potranno essere direttamente inseriti nel corpo della e-mail senza alcun allegato, si dovranno indicare i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio;
- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell'incarico.

E' prevista una la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.500,00 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione in esame.

* * * * *

Si allega l'elenco degli indirizzi di posta elettronica messi a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale, competenti a ricevere le comunicazioni in esame (elenco allegato alla nota n. 29 emanata dall'Ispettorato nazionale del lavoro in data 11.1.2022)

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

